

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.

RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE RELATIVE ALLA STIPULA DI N. 5 ACCORDI QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA EDILE, IDRAULICA ED ELETTRICA DA EFFETTUARSI NEGLI ALLOGGI GESTITI DA CASALP POSTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO – LOTTI “1 – 2 – 3 – 4 – 5” – PERIODO 1 ANNO DALLA STIPULA DELLO STESSO – FINANZIAMENTO: FONDI DI BILANCIO CASALP.

In data 28/07/2017 alle ore 11,00 la Commissione di gara composta da:

- Arch. Matteo De Luca – Area Servizi Tecnici (in qualità di Presidente);
- Ing. Antonio Potenza – Servizio Progettazione e Direzione Lavori;
- Ing. Michelangelo Raddi – Servizio Progettazione e Direzione Lavori;

e nominata con Decisione n° 486/Area Servizi Tecnici in data 14/07/2017, si riunisce in seduta aperta per comunicare l'esito degli approfondimenti svolti a seguito delle note pervenute dalle imprese Etra Costruzioni Srl e Meridiana Servizi Spa a mezzo del proprio legale, volte a contestare il merito dei provvedimenti di esclusione pronunciati a loro carico nei lotti 1-2-3-4-5 . Sinteticamente si premette l'accaduto. Durante l'esame della documentazione amministrativa dell'impresa Meridiana Servizi Spa, la Commissione rilevava che sul DGUE erano state apposte le firme dei legali rappresentanti ed il timbro di entrambe le imprese.

Da ciò la Commissione pronunciava l'esclusione di entrambe le imprese

dalla procedura di gara in quanto riteneva, in relazione alle modalità con le quali è stata presentata la documentazione, che le offerte fossero imputabili ad un unico centro decisionale. In data 17/07/2017 e 19/07/2017 veniva comunicato ad entrambe le imprese il provvedimento di esclusione. Rispettivamente in data 20/07/2017 e 25/07/2017 pervenivano le note di Etra Costruzioni Srl e di Meridiana Servizi Spa che contestavano l'esclusione, deducendo in particolare Meridiana Servizi Spa, che il timbro e la firma del legale rappresentante di Etra Costruzioni Srl erano stati apposti sul DGUE di Meridiana Servizi Spa, al solo scopo di adempiere all'obbligo normativo dettato dall'articolo 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui la sottoscrizione del modello è richiesta anche da parte del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, nel caso di specie Etra Costruzioni Srl.

La Commissione ha effettuato un approfondimento della questione ed è emerso quanto segue. L'articolo 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 della medesima norma, va disposta anche se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti (tra gli altri) del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (nel caso di specie trattasi infatti di società per azioni). Per consolidata e pacifica giurisprudenza, la insussistenza dei motivi di esclusione in capo al socio di maggioranza può essere dichiarata anche dal medesimo legale rappresentante della società controllata, senza rendere indispensabile la sottoscrizione del-

la dichiarazione da parte del socio di maggioranza. Si conclude comunque nel senso, che la presenza della firma del socio di maggioranza sul DGUE della società controllata, pur non obbligatoria non costituisce causa di esclusione dalla procedura.

La Commissione rende successivamente nota la propria valutazione sull'altro argomento, ovvero quello della imputabilità delle offerte delle due imprese, al medesimo centro decisionale, per le modalità con cui la documentazione è stata presentata. La Commissione ripercorre l'iter logico che ha condotto al riesame dei provvedimenti di esclusione di cui trattasi. Costante e condiviso insegnamento giurisprudenziale, afferma che la prova in concreto circa la sussistenza di un unico centro decisionale dietro alla presentazione di più offerte, può essere fornita dalla stazione appaltante anche ricorrendo ai meccanismi presuntivi di cui agli articoli 2727 e 2729 del codice civile. Gli indizi dell'imputabilità di più offerte ad un unico centro decisionale devono pertanto essere plurimi, gravi, precisi e concordanti. Dall'esame della numerosa giurisprudenza ne deriva una serie di elementi/indizi che possono far presumere l'esistenza di un unico centro di interessi sotteso dietro ad offerte apparentemente provenienti da imprese diverse; se ne citano i più significativi: coincidenza delle sedi legali o delle residenze degli offerenti, intrecci personali tra gli assetti societari, strutture societarie obiettivamente ridotte ed eminentemente su base personalistica, presenza di legami parentali tra le varie cariche societarie, circostanze di luogo di spedizione dei plichi, emissione delle attestazioni Soa da parte dei medesimi organismi abilitati, emissione delle polizze fideius-

sorie da parte della medesima compagnia/agenzia assicurativa (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, n. 496/2017; Consiglio di Stato, sezione V, n. 3057/2016; Consiglio di Stato, sezione V, n. 39/2017; Consiglio di Stato, sezione V, n. 4189/2012; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1091/2013).

La Commissione durante la propria attività di riesame dei provvedimenti di esclusione, ha analizzato nuovamente la documentazione amministrativa alla luce di tali elementi presuntivi, rilevando quanto segue: la due imprese hanno sede in luoghi diversi (Meridiana Servizi Spa in Via Toledo - Napoli -, Etra Costruzioni Srl in Via Ferraris - Napoli); le cariche societarie non coincidono (per Meridiana Servizi Spa: presidente del Cda Gabriele Di Nardo e direttore tecnico Matteo Fasano; per Etra Costruzioni Srl: amministratore unico, direttore tecnico e socio di maggioranza Raffaele Solmonte); gli uffici postali di spedizione dei plichi sono rispettivamente Monteruscello (NA) per Meridiana Servizi Spa e Quarto (NA) per Etra Costruzioni Srl; le polizze assicurative presentate a titolo di cauzione provvisoria, sono state emesse da due diverse compagnie: HDI Assicurazioni per Meridiana Servizi Spa ed Elba Assicurazioni per Etra Costruzioni Srl; le attestazioni SOA sono state rilasciate da due diversi organismi. Dall'approfondimento della giurisprudenza e degli elementi della documentazione amministrativa suindicati, la Commissione non ritiene le circostanze evidenziate nè la compresenza delle firme di entrambe le imprese sul DGUE della società controllata, tali ed idonee a suffragare il giudizio di provenienza e riconducibilità delle offerte ad un unico centro deci-

sionale nè, al momento, l'esistenza in concreto di un potenziale rischio distorsivo delle regole della gara. La Commissione di gara procede pertanto alla revoca del provvedimento di esclusione delle imprese Meridiana Servizi Spa ed Etra Costruzioni Srl, ammettendo le stesse al proseguimento delle procedure di gara. Nel particolare, per i lotti 1-2-3-4 per i quali sono in corso i termini del soccorso istruttorio, essendo la documentazione di Meridiana Servizi Spa e Etra Costruzioni Srl risultata regolare, le stesse vengono ammesse a tutte e 4 le procedure. In merito al lotto 5, per il quale è stata effettuata la proposta di aggiudicazione in data 17/07/2017, riammettendo le imprese suddette si procede a convocare in data 01/08/2017 una seconda seduta aperta di gara al fine di aprire le offerte economiche delle stesse procedendo alla riformulazione della graduatoria provvisoria.

Alle ore 11,20 il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta.

Di tutto ciò viene redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA Matteo De Luca

MEMBRO Antonio Potenza

MEMBRO Michelangelo Raddi